

Repertorio n. 5116

Raccolta n. 2405

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattro del mese di maggio dell'anno duemila-diciannove

4 maggio 2019

alle ore dodici e minuti cinque,
in Milano, nel mio studio in via Manara n. 1.
avanti a me **Carlo Saggio** Notaio in Milano, iscritto nel
Collegio Notarile di Milano,
è comparso il signor

Pier Francesco Orsi, nato a Foggia il 17 giugno 1994,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara
di intervenire al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante
dell'associazione denominata

"Associazione Internazionale Studenti in Scienze Economiche e Commerciali AIESEC Italia"

con sede in Milano, via Montepulciano n. 17, iscritta
nel Registro delle Persone Giuridiche di Milano al n.
d'ordine 72, codice fiscale 97080730159.

Detto comparso, della cui identità personale io notaio
sono certo,

premessso

che, a seguito di convocazione effettuata, ai sensi del
vigente statuto sociale in data 17 aprile 2019, si è
riunita l'assemblea della suddetta associazione per discutere
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"- Approvazione versione rinnovata dello Statuto di AIESEC Italia,

- varie ed eventuali";

tutto ciò premesso

mi chiede di redigere il verbale della detta assemblea.

Io notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto,
il comparso il quale constata e dà atto:

- che sono presenti in proprio numero venti presidenti
di articolazioni territoriali su un totale di venti
aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco che,
debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale
sotto la lettera **"A"**;

- che si è accertato dell'identità e della legittimazione
degli intervenuti.

Il presidente dichiara pertanto che l'odierna assemblea
è validamente costituita in sede straordinaria e atta a
deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il presidente passa alla trattazione di quanto all'or-

REGISTRATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di MILANO 4

il 07/05/2019

N. 21179 Serie 1T

€ 245,00

dine del giorno ed espone le ragioni che suggeriscono di apportare talune modifiche al vigente statuto sociale, che egli illustra agli intervenuti, anche in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 recante il Codice del Terzo Settore. A tal riguardo, il presidente rappresenta agli intervenuto l'opportunità di procedere alla iscrizione nel Registro del Terzo Settore con la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale). Il presidente fa presente che il Registro del Terzo Settore non è ancora stato istituito e pertanto suggerisce di prevedere che le modifiche proposte abbiano efficacia dall'iscrizione nell'istituendo Registro. Il presidente sottopone, pertanto, all'approvazione dell'assemblea una nuova formulazione dello statuto, della quale viene data integrale lettura.

Segue un ampio dibattito, nel corso del quale vengono forniti i chiarimenti richiesti.

L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti,

delibera

- di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il testo di statuto secondo la formulazione proposta dal presidente;

- di subordinare l'efficacia della delibera alla avvenuta iscrizione nel Registro del Terzo Settore.

Il comparente mi presenta il testo dello statuto sociale, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Il presidente del consiglio direttivo, viene delegato ad apportare al presente verbale ed allegato statuto, tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore dodici e minuti cinquanta.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesto ho

ricevuto quest'atto in parte scritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me notaio su due fogli per pagine cinque fin qui e da me notaio letto al comparente che lo approva.


Si sottoscrive alle ore dodici e minuti cinquanta e cinque.

F.to Pier Francesco Orsi

F.to Carlo Saggio notaio

ALLEGATO A DEL N. 5116/2405
DI REPERTORIO

COMITATO LOCALE	NOME E COGNOME	FIRMA LEGGIBILE
ANCONA	ALESSANDRA ORSINI	Alessandra Orsini
BARI	PAOLO CATTEDRA	Paolo Cattedra
BOLOGNA	Maddalena Benivento	Maddalena Benivento
BRESCIA	VIRGINIA LAZZARONI	Virginia Lazzaroni
CATANIA	FRANCESCO ANTONIO RUSSO	Francesco Antonio Russo
FERRARA	ELSA FASOLI	Elsa Fasoli
GENOVA	ALESSIO GIACCHINO	Alessio Giacchino
MILANO	Cristian Profasani	Cristian Profasani
NAPOLI FEDERICO II	GIOVANNI COSTANZI	Giovanni Costanzi
NAPOLI PARTHENOPE	Imma Kahne	Imma Kahne
PADOVA	SOFIA MISCHIATTI	Sofia Mischiatti
PALERMO	MATILDE MANCUSO	Matilde Mancuso
PAVIA	FEDERICA MORINI	Federica Morini
ROMA SAPIENZA	CESARE ZAVETTA	Cesare Zavetta
ROMA TRE	CARLOTTA MARIANI	Carlotta Mariani
TORINO	GIOVANNI GAMBARELLI	Giovanni Gambarelli
TRENTO	BEVEDETTA BARBIERI	Bevedetta Barbieri
TRIESTE	STEFAN BOKIC	Stefan Bokic
VENEZIA	LEONARDO GONZO FEDEL	Leonardo Gonzo Fedel
VERONA	CICCARINO EMANUELE	Ciccarino Emanuele



Carlo Saguto

Stefano Francesco Orsi

STATUTO dell'Associazione "AIESEC Italia APS"

CAPO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE E SCOPO

Art. 1 - L'Associazione

L'Associazione Internazionale Studenti in Scienze Economiche e Commerciali denominata "AIESEC Italia APS", costituita in Milano nel 1989 è un'associazione senza fini di lucro riconosciuta come persona giuridica dal Prot. N.14.12.3222 Sett. 2° dalla Prefettura di Milano e iscritta nel 2001 nel registro delle persone giuridiche al numero d'ordine 79 che intende uniformarsi alla disciplina delle associazioni di promozione sociale.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del Terzo Settore

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli articoli 35 e seguente del D.lgs 117/2017 AIESEC Italia è membro effettivo e rappresentante a livello nazionale del network globale gestito da AIESEC International INC, di cui riconosce e condivide gli scopi fin dalla costituzione.

AIESEC International INC è un' organizzazione non governativa e senza scopo di lucro con sede ufficiale in Montreal, Québec, Canada, apartitica, indipendente, con fini educativi, gestita interamente da giovani, che non opera discriminazioni sulla base di razza, colore, religione, sesso, credo, provenienza etnica o nazionalità, credendo nel mutuo rispetto delle culture e nell'uguaglianza delle persone.

Ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei Paesi in cui opera e dei loro popoli con un impegno supremo per la cooperazione e la comprensione internazionale, attraverso il coordinamento delle attività delle sedi AIESEC presenti nel mondo.

AIESEC Italia non ha legami giuridico-formali con AIESEC International ma ne condivide gli scopi, le attività e ne attua i regolamenti in conformità con le leggi italiane.

**Art. 2 -
Denominazione**

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è denominata "AIESEC Italia".

Art. 3 - Sede legale e sedi operative

Alex Franco Ari

Carlo Jf

AIESEC Italia ha una Sede Nazionale con sede in Milano. La Sede Nazionale è la sede legale dell'Associazione. Per l'indirizzo della sede legale si rimanda al Regolamento Interno. La sede legale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo, all'interno del territorio nazionale, a seguito della decisione dell'Assemblea Nazionale.

Sono considerate Sedi Operative dell'Associazione tutti i locali dove le Articolazioni Territoriali e le Sedi in Apertura svolgono le loro attività. Per la lista dettagliata, le regole per l'apertura e chiusura di un'Articolazione Territoriale si rimanda al Regolamento Interno dell'Associazione.

Art. 4 - Oggetto e scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati dovrà rientrare nei limiti di cui all'articolo 36 del D.lgs. 117/2017 .

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

- Educazione, istruzione e formazione professionale rivolta ai giovani italiani e stranieri, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, con particolare attenzione ad attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Tali attività generali si svolgono nelle seguenti modalità:

- l'organizzazione e la promozione di programmi di scambio internazionale rivolti all'integrazione socio-culturale di giovani stranieri in Italia e di giovani italiani all'estero, che favoriscano la loro crescita personale e professionale in un contesto diverso da quello di origine;

- lo sviluppo e la promozione di programmi che permettano l'acquisizione e il potenziamento di

abilità e competenze nei giovani grazie ad esperienze di lavoro di gruppo e al loro impegno in progetti in cui ricoprono ruoli di responsabilità;

- la promozione di attività di informazione, sensibilizzazione e formazione in collaborazione con Università, Enti pubblici, privati e altre organizzazioni attorno a tematiche di rilevanza globale e di comune interesse, legate al mondo dei giovani e dello sviluppo socio-economico e imprenditoriale del nostro Paese;

- lo sviluppo di iniziative di cooperazione con altri Popoli al fine di favorire e migliorare la comprensione culturale e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra le diverse realtà coinvolte;

- l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza;

- l'organizzazione di conferenze e manifestazioni volte a fornire ai propri soci formazione ed educazione per il raggiungimento degli scopi sopra indicati.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere il consiglio direttivo

Art. 5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche o dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote degli associati: nella misura prevista dal Consiglio Nazionale ogni socio versa annualmente alla propria Articolazione Territoriale una quota associativa per sostenere l'attività dell'associazione;

- contributi degli associati: i contributi associativi sono versati da quei soci che partecipano a programmi di scambio all'estero o conferenze e seminari realizzati in attuazione dei fini statutari;

Stefano Fenu capo Omi



- altre entrate coerenti con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con i principi enunciati nel presente Statuto.

Quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

**Art. 6 -
Durata**

L'Associazione AIESEC Italia ha durata illimitata.

Art. 7 - Anno Associativo

L'Anno Associativo ha inizio il primo Agosto e termina il trentuno Luglio dell'anno successivo.

**Art. 8 - Regolamento
Interno**

L'Associazione è dotata di un Regolamento Interno che può essere modificato dall'Assemblea Nazionale Ordinaria.

CAPO II – ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

**Art. 9 - Livelli territoriali e
strutture**

Sul territorio nazionale l'Associazione si articola in tre livelli di presenza e coordinamento:

- Articolazioni
Territoriali
- Sedi in Apertura
- Sede
Nazionale

Il fine primario delle Articolazioni Territoriali e delle Sedi in Apertura è quello di promuovere e organizzare le attività dell'Associazione nelle realtà locali in cui operano. Organi dell'Articolazione Territoriale sono il Consiglio Direttivo Locale e l'Assemblea Locale, mentre l'unico organo delle Sedi

in Apertura è il Consiglio Direttivo Locale.

Il fine primario della Sede Nazionale è quello di coordinare tutte le Articolazioni Territoriali e le Sedi in Apertura attraverso la definizione di strategie comuni, l'attuazione delle stesse, la gestione dei fondi dell'Associazione e il rispetto degli scopi sociali. Organo della Sede Nazionale è il Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall'Assemblea Nazionale. I rapporti tra i livelli associativi, nell'ambito dei compiti affidati dallo Statuto ad ognuno di essi, sono ispirati a principi di democraticità e trasparenza.

Art. 10 - Durata degli incarichi

Gli incarichi all'interno dell'Associazione, sia a livello locale che nazionale, sono esclusivamente elettivi. Tutte le cariche elettive hanno durata annuale: il mandato delle cariche di Sede Nazionale coincide con l'Anno Associativo, il mandato delle cariche delle Articolazioni Territoriali e Sedi in Apertura coincide con il periodo che va dal 1° Febbraio al 31° Gennaio dell'anno successivo. È possibile rinnovare, attraverso elezione, ogni carica per un numero massimo di due mandati.

CAPO III – SOCI

Art. 11 - Ammissione all'Associazione

Tutte le persone che hanno compiuto la maggiore età possono chiedere di far parte dell'associazione senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura.

1. Chiunque sia interessato a far parte dell'associazione, verificati i requisiti per l'ammissione, deve presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo nella sede operativa di appartenenza.
2. La sede di appartenenza corrisponde alla zona di competenza assegnata ad ogni comitato locale da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo Locale e questa può essere rifiutata qualora il soggetto non possieda i requisiti richiesti dallo Statuto o dimostri atteggiamenti e comportamenti contrari ai principi della presente associazione.

In caso di rigetto della domanda il competente organo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Locale in occasione della successiva comunicazione

4. Con l'approvazione della domanda, il richiedente acquista la

Fior Francesco Orm

[Handwritten signature]

qualifica di socio.

5. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

Art. 12 - Diritti e Doveri del Socio

Il socio si impegna

1. a condividere gli scopi e le modalità di esecuzione dell'associazione e di partecipare attivamente alla vita dell'associazione secondo le direttive del Consiglio Nazionale e Locale;

2. a versare ogni anno la quota di associazione decisa di anno in anno da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Con la qualifica di socio si acquisisce in automatico il diritto di voto all'interno dell'assemblea.

3. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo e presso la sede della associazione

Art. 13 - Decadenza

Decadono dalla qualifica di iscritti all'Associazione:

- i Soci per dimissioni;

- i Soci in caso di esclusione.

Art. 14 - Esclusione

L'associato può sempre chiedere di recedere dall'associazione con effetti a partire dal decorrere dell'anno in corso. L'esclusione di un socio può essere deliberata dall'assemblea se non per gravi motivi i quali

testimoniano un dissociazione, da parte del socio, dagli obiettivi e modalità di esercizio dell'associazione. L'esclusione è deliberata inoltre a causa di:

- mancata osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle norme che disciplinano l'Associazione secondo la Legge Italiana e nelle ipotesi espressamente contemplate dall'Assemblea Nazionale;
- comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione che possono lederne il prestigio ed il buon nome;
- dichiarazione giudiziale di incapacità e/o di limitazione di capacità.

Art. 15 - Rimborso agli associati cessati

Gli associati, che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 16 - Quota Associativa

Il Consiglio Direttivo Nazionale-all'inizio di ogni anno associativo stabilisce l'importo della quota associativa che ogni socio dovrà versare annualmente per partecipare alle attività dell'Articolazione Territoriale.

Art. 17 - Libri Sociali

L'Associazione è dotata dei seguenti Libri Sociali:

- Libri Verbali Assemblee Locali e Libri Soci tenuti e conservati da ogni Articolazioni Territoriale.
- Libro Verbali Assemblee Nazionali e Libro Verbali Consiglio Direttivo Nazionale tenuti e conservati dalla Sede Nazionale.

Ogni Articolazione Territoriale è tenuta a conservare i Libri Soci presso la propria sede.

CAPO IV – ORGANI

Stival Franco *Olmi*

[Handwritten signature]

Art. 18 – Le Articolazioni Territoriali e le Sedi in Apertura

Le Articolazioni Territoriali sono sedi operative dell'Associazione in cui le attività che costituiscono l'oggetto di AIESEC Italia hanno raggiunto uno stadio maturo. La loro apertura o chiusura avviene secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale e riportate nel Regolamento Interno.

Le Sedi in Apertura sono sedi operative dell'Associazione, stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale come nucleo base per sviluppare un'Articolazione Territoriale in un nuovo territorio nel minor tempo possibile. La loro apertura o chiusura avviene a discrezione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 19 - Composizione e funzioni delle Articolazioni Territoriali e delle Sedi in Apertura

Ogni Articolazione Territoriale e Sede in Apertura è composta dai Soci iscritti nel suo Libro Soci. L'Articolazione territoriale e Sede in Apertura svolgono le proprie attività secondo le direttive emanate dall'Assemblea Nazionale, dal Comitato Nazionale, in rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno.

Organi dell'Articolazione Territoriale sono:

- l'Assemblea Locale che è l'organo legislativo della Articolazione Territoriale;
- il Consiglio Direttivo Locale che coordina l'attività della Articolazione Territoriale;
- il Presidente Locale che presiede il Consiglio Direttivo Locale;
- altre eventuali cariche stabilite dall'Assemblea Nazionale.

Organi della Sede in Apertura sono:

- il Consiglio Direttivo Locale che coordina l'attività della Articolazione Territoriale;
- il Presidente Locale che presiede il Consiglio Direttivo Locale;

– altre eventuali cariche stabilite dall'Assemblea Nazionale.

In caso di mancanza del Presidente Locale e del Consiglio Direttivo Locale le loro funzioni passano direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 20 - L'Assemblea Locale

L'Assemblea Locale è l'organo legislativo dell'Articolazione Territoriale, essa può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dai soci dell'Articolazione Territoriale. L'Assemblea Locale delibera su:

- ammissione nuovi soci;
- approvazione rimborsi spese soci dell'Articolazione Territoriale;
- elezione Consiglio Direttivo e Presidente Locale;
- approvazione attività dell'Articolazione Territoriale per l'anno sociale;
- altre questioni secondarie previste dal Regolamento Interno.

Per le regole di convocazione, costituzione e svolgimento dell'Assemblea Locale, nonché le maggioranze richieste si rimanda al Regolamento Interno

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo Locale

Il Consiglio Direttivo Locale è eletto annualmente dall'Assemblea Locale, o nel caso delle Sedi in Apertura in cui non è ancora presente l'Assemblea Locale, dal Consiglio Direttivo Nazionale. Possono candidarsi a membro del Consiglio Direttivo Locale tutti i soci dell'Articolazione Territoriale. I membri del Consiglio Direttivo Locale sono eletti dall'Assemblea Locale con la maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti, o nel caso delle Sedi in Apertura in cui non è ancora presente l'Assemblea Locale, dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni carica ha durata annuale e può essere rinnovata per non più di due mandati.

I compiti del Consiglio Direttivo Locale sono:

Gianfranco Olmi

[Signature]

- coordinare l'attività dei soci della Sede Operativa;

- convocare l'Assemblea
Locale;

- assicurarsi il rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno da parte dei soci
della Sede Operativa;

- rispondere delle attività dell'Articolazione Territoriale al Consiglio Direttivo Nazionale nelle
modalità previste dal Regolamento Interno.

La maggioranza dei componenti è scelta tra gli associati ovvero è indicata dagli enti giuridici
associati

Art. 22 - Il Presidente Locale

Il Presidente Locale è eletto annualmente dall'Assemblea Locale o, nel caso delle Sedi in Apertura in cui non è ancora presente l'Assemblea Locale, dal Consiglio Direttivo Nazionale, ed è responsabile dell'amministrazione della stessa. È responsabile del rispetto dello scopo sociale e della corretta gestione delle attività locali in ottemperanza alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Interno dell'Associazione. Presiede e coordina il Consiglio Direttivo Locale ed opera in nome e per conto del Presidente Nazionale a cui deve rispondere del suo operato nelle modalità previste dal Regolamento Interno.

Art. 23 - La Sede Nazionale

L'Associazione è amministrata da una Sede Nazionale. La Sede Nazionale è sede legale dell'Associazione. La Sede Nazionale svolge a livello nazionale tutte le attività utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, in conformità con le decisioni prese dall'Assemblea Nazionale e in ottemperanza alle norme del Regolamento Interno. In particolare la Sede Nazionale indirizza e coordina le attività delle Articolazioni Territoriali e delle Sedi Operative.

Art. 24 - Competenze e funzioni della Sede Nazionale

La Sede Nazionale è costituita dai soci scelti dall'Assemblea Nazionale che compongono il Consiglio Direttivo Nazionale e coordinano l'attività di tutta l'Associazione. Membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

– il Presidente Nazionale che presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed è il rappresentante legale dell'Associazione;

– l'Amministratore Nazionale che gestisce i fondi dell'Associazione e redige il bilancio di esercizio;

– un numero variabile di Soci Ordinari a discrezione dell'Assemblea Nazionale.

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale e la sua carica dura un anno sociale.

La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati

I compiti del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

a) sviluppo dei programmi e dei progetti dell'Associazione;

b) gestire attività e progetti della Sede Nazionale;

c) coordinare l'attività delle Articolazioni Territoriali e delle Sedi in Apertura;

d) ratificare le deleghe di firma ai Presidenti Locali;

e) approvare eventuali rimborsi ai membri del Consiglio Direttivo nei limiti e modalità contenuto nel Regolamento Interno nel rispetto della Legge italiana.

f) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte

Fior Francesco OMI



La struttura e le modalità di elezione e decadenza dei membri del Consiglio Direttivo sono deliberate dall'Assemblea Nazionale e riportate nel Regolamento Interno.

Art. 26 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed è responsabile dell'organizzazione della Sede Nazionale e del coordinamento degli altri organi dell'Associazione.

Il Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale e la sua carica ha durata un anno sociale.

Il Presidente Nazionale ha il potere di chiedere informazioni relativamente alle attività compiute dalle Articolazioni Territoriali quando ritiene che questi possano aver autorizzato o compiuto danni gravi all'Associazione.

Il Presidente Nazionale può subentrare nella gestione di qualsiasi Articolazione Territoriale quando il Presidente Locale o il Consiglio Direttivo Locale abbiano operato contrariamente ai principi dello Statuto o agito a danno dell'Associazione.

In caso di assenza o decadenza del Presidente Nazionale l'Amministratore Nazionale ne esercita le funzioni fino all'elezione di un nuovo Presidente Nazionale.

Compiti specifici e modalità di elezione e decadenza del Presidente Nazionale sono deliberate dall'Assemblea Nazionale.

Art. 26 bis. - Il Rappresentante Legale

Il Rappresentante Legale dell'Associazione è la persona incaricata di manifestare all'esterno dell'organizzazione la volontà dei Soci.

Il Rappresentante Legale ha il dovere di compiere tutti gli atti giuridici necessari alla vita e allo sviluppo dell'Associazione in nome e per conto della Stessa, esprimendo le decisioni prese in sede di Assemblea Nazionale in sessione Ordinaria o Straordinaria e/o in sede di Assemblea del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il ruolo del Rappresentante Legale viene ricoperto dal Presidente Nazionale o da un altro membro selezionato all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale per ciascun anno sociale; tale figura viene eletta con maggioranza semplice durante la prima Assemblea del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso la persona eletta Rappresentante Legale dell'Associazione si dimetta spontaneamente o venga espulsa dal Consiglio Direttivo Nazionale, ricade automaticamente anche dall'incarico di Rappresentante Legale, e si predispongono nuove elezioni con le stesse modalità entro 30 giorni.

Art. 27 - L'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale è responsabile dei fondi e della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, coordina la gestione amministrativa delle Articolazioni Territoriali e cura la redazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

L'Amministratore Nazionale è membro del Consiglio Direttivo e viene eletto dall'Assemblea Nazionale, la sua carica ha durata un anno sociale.

L'Amministratore Nazionale è responsabile per la tenuta e conservazione del Libro Verbali Assemblee Nazionali e del Libri Verbali Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Amministratore Nazionale è responsabile per la tenuta e la corretta applicazione del Regolamento Interno. Egli dirama le direttive per l'attuazione di tale regolamento nel rispetto delle norme interne all'Associazione e della Legislazione italiana.

L'Amministratore può subentrare, insieme al Presidente Nazionale, nella gestione del Comitato Locale nelle ipotesi previste dal precedente articolo.

Qualora non venga nominato un Amministratore Nazionale le funzioni dell'Amministratore saranno ricoperte dal Presidente Nazionale. Compiti specifici e modalità di elezione e decadenza dell'Amministratore Nazionale sono deliberate dall'Assemblea Nazionale.

Art. 28 - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo legislativo di AIESEC Italia. L'Assemblea Nazionale può essere convocata in qualsiasi città italiana e tutti soci dell'Associazione possono prendervi parte. Inoltre si ammette la possibilità di riunire l'assemblea tramite via telematica.

L'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o Straordinaria.

Hanno diritto di voto in Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria tutti i Presidenti Locali delle Articolazioni Territoriali in quanto rappresentanti dei soci delle Articolazioni Territoriali di cui fanno parte. In virtù del principio di democraticità ciascun Presidente Locale può esprimere un voto per ogni mozione. Si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile.

Il diritto di voto dei Presidenti Locali delle Sedi in Apertura, previsto eventualmente solo in Assemblea Nazionale Ordinaria, è regolato dal Regolamento Interno, secondo le intenzioni dell'Assemblea



Nazionale.

Solo in occasione dell'elezione del Presidente Nazionale per l'anno sociale successivo, il Consiglio Direttivo Nazionale può esprimere un voto al pari dei Presidenti Locali. Si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile

Tutti i soci dell'Associazione presenti hanno diritto di parola in Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria delibera ~~su~~ sui temi definiti dal Regolamento Interno dell'Associazione e comunque spettano alla stessa i seguenti poteri:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti e
- e) delibera sull'esclusione degli associati
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'assemblea straordinaria:

- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- j) delibera sugli altri oggetti attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea Nazionale Ordinaria può essere convocata dal Presidente Nazionale o da almeno un terzo dei Presidenti Locali di Articolazioni Territoriali. È necessario inviare la convocazione in forma scritta attraverso pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione e i canali di comunicazione interni.

La convocazione deve essere inviata o pubblicata almeno due settimane prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria. L'Assemblea Nazionale Ordinaria deve essere convocata almeno tre volte per Anno Associativo: per l'approvazione del bilancio di esercizio preventivo, per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo, e per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale. L'Assemblea Nazionale Ordinaria può deliberare se almeno le metà più uno delle Articolazioni

Territoriali sono presenti nella persona del Presidente Locale (o di un suo delegato). Le mozioni sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle Articolazioni Territoriali presenti.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria
delibera su:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione;
- altre questioni previste dall'Ordinamento Giuridico Italiano.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria può essere convocata dal Presidente Nazionale o da almeno due terzi dei Presidenti Locali. I mezzi e le tempistiche di convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria sono le stesse dell'Assemblea Nazionale Ordinaria.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria può deliberare se almeno tre quarti delle Articolazioni Territoriali sono presenti nella persona del Presidente Locale (o di un suo delegato).

Le mozioni sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi delle Articolazioni Territoriali presenti.

Art. 29 - Organo di Controllo

-Laddove ciò sia richiesto sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea Nazionale nomina un organo di controllo composto da tre persone di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione l'assemblea nazionale nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro

Qual ora i membri dell'organo di controllo siano iscritti nel registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato

Luigi Francesco Olivi

[Signature]

CAPO V – Rendiconti Economico-Finanziari

Art. 30 - Bilancio Preventivo e Consuntivo

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'Anno Associativo.

Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione, ovvero dal Rendiconto di Cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 20 Aprile per la definitiva approvazione

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è unico ed include le attività delle Articolazioni Territoriali e della Sede Nazionale.

L'Amministratore Nazionale è tenuto alla redazione del bilancio di esercizio preventivo del Consiglio Direttivo Nazionale e del bilancio di esercizio consuntivo dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio preventivo annuale del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere presentato all'Assemblea Nazionale dal Presidente Nazionale e dall'Amministratore Nazionale eletti per tale anno sociale prima dell'inizio del relativo mandato, e tale budget deve essere approvato dall'Assemblea Locale entro l'inizio dell'anno associativo interessato.

Entro tre mesi dal termine dell'esercizio dell'Associazione il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale che dovrà riunirsi entro quattro mesi dal termine dell'esercizio dell'Associazione per approvare il bilancio di esercizio consuntivo per l'Anno Associativo appena conclusosi.

Art. 31 – Destinazione Avanzo di Gestione

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali L'eventuale avanzo di gestione di un

anno sociale deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali presenti nello Statuto, a meno che la destinazione non sia diversamente imposta per legge.

Art. 32 – Indivisibilità dei proventi

L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati., lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesses e in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

CAPO VI – Disposizioni Finali

Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria. Nel caso si deliberi lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del D.lgs. 117/, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti del Terzo Settore

L'Associazione in questo caso ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di utilità sociale.

Lo svolgimento della liquidazione è regolamentata dalle norme vigenti in materia.

Art. 34 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo le procedure di liquidazione, deve essere devoluto secondo quanto previsto al precedente articolo 34.

Art. 35 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Nazionale Straordinaria. Per le regole di

Federico Fucini capo Oss

[Handwritten signature]


convocazione e di delibera dell'Assemblea Nazionale Straordinaria si rimanda all'Art. 28.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge italiana e al Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione.

Art. 36 – Norma transitoria

Il presente Statuto, come modificato dall'assemblea in data 4 maggio 2019, sarà efficace, con le modifiche apportate, con l'avvenuta iscrizione nel Registro del Terzo Settore.

Elvio Francesco Olivari
Carlo Saggio



Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, lì 30 marzo 2020